

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2527)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BRUNI, PECCHIOLI, PIRASTU, TROPEANO,
SPECCHIO, ALBARELLO, e DI BENEDETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1976

Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191,
concernenti il servizio militare degli italiani all'estero o emigrati

ONOREVOLI SENATORI. — Sull'ampiezza del fenomeno migratorio degli italiani verso i paesi europei ed extra-europei non occorrono molte parole. La recente conferenza nazionale dell'emigrazione, i problemi connessi all'odissea dei lavoratori stagionali in Svizzera e della crescente quota di disoccupati italiani nelle economie in crisi di gran parte dei paesi occidentali hanno posto quotidianamente l'opinione pubblica e le forze politiche di fronte al tema dell'emigrazione, i cui problemi richiedono sempre un esame attento per ovviare in qualche modo alle difficoltà in cui vivono i nostri connazionali all'estero.

Fino a qualche tempo fa uno dei motivi di disagio era rappresentato (e lo è tutt'ora, come vedremo) dal rapporto precario che si instaurava tra la condizione di emigrato o di nato all'estero e gli obblighi del servizio militare nella patria di origine. È noto che

la precedente legge prevedeva la dispensa dal servizio militare solo al compimento del trentesimo anno di età.

La legge n. 191 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 13 giugno 1975) fra le numerose innovazioni apportate ha anche riesaminato all'articolo 21 la situazione del giovane emigrato, sia nato all'estero, sia emigrato anteriormente al compimento del diciassettesimo anno di età, ovvero espatriato con le modalità previste dagli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. La dispensa dal compiere la ferma di leva è stata stabilita per tutti coloro che, in forza di un lavoro dipendente, rimpatriano dopo il compimento del ventiseiesimo anno di età.

Già in quella sede il Gruppo comunista, facendosi interprete delle richieste e delle aspirazioni delle migliaia di giovani emigrati, nell'ambito della nota linea di condotta che

tende sempre a frenare ogni spinta verso l'esercito di « mestiere », aveva presentato un emendamento per portare tale limite di età per la dispensa a venticinque anni

La maggioranza, senza una plausibile ragione, ritenne di non dover accogliere le proposte comuniste e di attestarsi sull'età fissata dallo Stato Maggiore. Le ragioni che ci spingono a presentare il presente disegno di legge, a breve distanza dall'applicazione delle nuove norme sul servizio di leva, sono di diversa natura. Va rilevato anzitutto che dal momento in cui si è anticipato il servizio di leva al compimento del diciottesimo anno di età il divario fra l'obbligo e la dispensa per l'emigrato è rimasto pressochè invariato (21/30-18/26); che nel frattempo la riconosciuta maturità dei giovani ha spinto tutte le forze politiche a portare a 18 anni la maggiore età, e per l'esercizio del diritto di voto attivo e passivo.

Di queste mutate condizioni si sono fatte interpreti le organizzazioni giovanili italiane — FGCI, FGSI, Giovani delle CLI, PCI, PSI, GIP (DC), FCI, IS, ACLI, FAPS, UNAIE, UAIS — che unitariamente hanno lanciato una pe-

tizione che ha raccolto un eccezionale successo di adesioni.

Per quanto concerne i problemi della difesa, si è chiesto: dispensa dal servizio di leva per l'emigrato al compimento del venticinquesimo anno di età; la garanzia del mantenimento del posto di lavoro all'estero per l'emigrato che adempie al servizio militare; che il periodo del servizio militare di leva venga considerato come assicurativo obbligatorio per tutti coloro che non hanno una posizione assicurativa presso gli istituti previdenziali italiani; certezza del diritto al congedo anticipato per l'emigrato ammogliato con prole; istituzione di un « libretto militare » o documento apposito per i giovani residenti all'estero con il quale sia sufficiente, per il rientro temporaneo, la vidimazione o di una autorità in Italia o di una autorità italiana delegata all'estero.

Il presente disegno di legge intende rispondere alla prima delle esigenze espresse, che riteniamo inderogabile e di più immediata realizzazione e che interessa, stando alle statistiche, circa 20.000 giovani per ogni classe.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I militari dispensati dal presentarsi alle armi, perchè nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di età, ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, i quali rimpatriano prima del compimento del ventisettesimo anno di età o del venticinquesimo in caso di residenza all'estero per documentati motivi di lavoro, sono obbligati a presentarsi alle armi con il primo contingente o scaglione che sia chiamato per compiere la ferma di leva, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nelle forze armate del paese di nascita un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con Stati esteri.

Coloro che rimpatriano dopo il compimento delle età indicate al comma precedente, sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.